



COMUNE DI NAPOLI  
DIPARTIMENTO GABINETTO  
SERVIZIO EVENTI

**Originale**

DETERMINA N 08 del 12/7/16

**OGGETTO:** Revoca della determinazione n.3 del 11.04.2016 avente ad oggetto: Adesione alla convenzione Consip per il servizio di noleggio a lungo termine (36 mesi) di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. e dell'art.58 legge 23.12.2000 n.388 "autoveicoli in noleggio 11/lotto 1, stipulata con la soc. Arval Service Lease Italia s.p.a. – Cig. 606620029A.

Contestuale adesione alla convenzione Consip per il servizio di noleggio a lungo termine (36 mesi) di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. e dell'art.58 legge 23.12.2000 n.388 "autoveicoli in noleggio 11/lotto 4, stipulata con la soc. ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l. – Cig.60664500E9.

Assunzione di impegno di spesa per la copertura finanziaria dei canoni, preassegnazione auto, spese amministrative, di eventuali oneri straordinari per l'anno 2016 di €23.964,48 iva al 22% compresa, per l'anno 2017 di €53.333,78 iva al 22% compresa e per l'anno 2018 di €47.200,00 iva al 22% compresa. Per il restante importo necessario alla copertura dell'anno 2018 pari a €6.133,78 iva al 22% compresa e per l'anno 2019 di €63.218,14 iva al 22% compresa, le registrazioni contabili saranno assunte successivamente all'approvazione del bilancio 2016/2018.

Per l'annualità 2019 la registrazione sarà assunta ai sensi dell'art.183 comma 6. lett. b.

CIG..6752525757

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 17 2 LUG. 2016 prot. n° 021164

Registrata all'indice generale

data 14 LUG. 2016 n° 871

Tu

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EVENTI

2

PREMESSO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 747 del 17.11.2015, ha autorizzato la prenotazione della spesa per un importo complessivo di €150.726,00 sul bilancio 2016/18, al fine di provvedere alla copertura finanziaria della gara necessaria per poter assicurare il noleggio a lungo termine di autovetture senza conducente occorrenti per assicurare la necessaria mobilità degli organi istituzionali e dei servizi comunali secondo lo schema di seguito indicato:

€ 10.800,00 sull'intervento 1010104 capitolo 2501  
€ 16.563,00 sull'intervento 1010804 capitolo 2504  
Bilancio 2017;  
€ 30.000,00 sull'intervento 1010104 capitolo 2501  
€ 45.363,00 sull'intervento 1010804 capitolo 2504  
Bilancio 2018:  
€ 19.200,00 sull'intervento 1010104 capitolo 2501  
€ 28.800,00 sull'intervento 1010804 capitolo 2504;

CHE in considerazione della imminente scadenza (luglio 2016) dell'appalto relativo al servizio di noleggio a lungo termine di autovetture senza conducente necessarie ad assicurare la necessaria mobilità dei componenti degli organi istituzionali e dei servizi comunali, con determinazione n.3 del 11.04.2016 è stato disposto di:

- 1) Aderire alla convenzione Consip per il servizio di noleggio a lungo termine (36 mesi) di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. e dell'art.58 legge 23.12.2000 n.388 "autoveicoli in noleggio 11/lotto 1, - Cig.606620029A.
- 2) Affidare alla soc. Arval Service Lease Italia s.p.a., con sede legale in Scandicci (FI), via Pisana 314/B iscritta nel registro delle imprese di Firenze al n.00879960524 - P.IVA04911190488, quale aggiudicataria della predetta convenzione, la fornitura del servizio di noleggio a lungo termine (36 mesi) senza conducente, di n.9 FIAT PANDA 1.3 MJT 16V 95 CV S&S EASY e n.4 TOYOTA YARIS 1.5 HYBRID COOL 5P CA VM, per una spesa complessiva di **€190.100,53** comprensiva di Iva al 22%, e/o, come previsto dal paragrafo 2.8 del capitolato tecnico di gara, da un similare modello con caratteristiche anche superiori a quelle richieste.
- 3) Richiamare espressamente per quanto riguarda le modalità di espletamento del servizio le prescrizioni contenute nella convenzione Consip spa "Autoveicoli in noleggio 11/lotto 1 attivata in data 29.12.2015.
- 4) Assumere l'impegno di spesa per la copertura finanziaria dei canoni, delle spese amministrative, di eventuali oneri straordinari nel modo di seguito indicato:

Piano dei conti Finanziario 1.3.2.7.2.

Bilancio 2016:

€ 4.561,23 sull'intervento 1010104 capitolo 2501 (1-1-1-9)  
€ 9.260,68 sull'intervento 1010804 capitolo 2504 (1-1-1-9)

Bilancio 2017:

€ 20.052,14 sull'intervento 1010104 capitolo 2501 (1-1-1-9)  
€ 37.239,69 sull'intervento 1010804 capitolo 2504 (1-1-1-9)

Bilancio 2018:

€ 19.200,00 sull'intervento 1010104 capitolo 2501 (1-1-1-9)  
€ 28.000,00 sull'intervento 1010804 capitolo 2504 (1-1-1-9)

Riservandosi, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione triennale 2016/2018, l'assunzione del vincolo sull'annualità 2018 per €10.091,83, come di seguito riportato:

€ 3.532,14 sull'intervento 1010104 capitolo 2501 (1-1-1-9)  
€ 6.559,69 sull'intervento 1010804 capitolo 2504 (1-1-1-9)

2

e di assumere vincolo giuridico sull'annualità 2019 ai sensi dell'art.183 comma sei lett.B del D.Lgs 267/2000 per l'importo di €.61.694,97 come di seguito riportato:

€ 21.593,24 sull'intervento 1010104 capitolo 2501 (1-1-1-9)

€ 40.101,73 sull'intervento 1010804 capitolo 2504 (1-1-1-9)

5) Dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art.183 c.8 del D.Lgs 267/2000.

CHE in data 27.04.2016 è stato emesso ordinativo, all'ARVAL SERVICE LEASE ITALIA spa, n.2908489 dell'importo di €130.757,48 oltre IVA per un totale di €.159.524,13 per la fornitura degli automezzi di che trattasi;

CHE la predetta società in data 28.04.2016 nell'accettare tale ordinativo ne ha, tuttavia, sospeso gli effetti, in attesa del pagamento di precedente fatturato scaduto;

CHE sulla scorta di quanto richiesto, il Comune di Napoli ha pagato tutto lo scaduto al 31.12.2015, predisponendo, altresì, il pagamento dei crediti vantati dalla predetta società al 31.03.2016 dichiarandosi disponibile a procedere al pagamento del maturato al 30.06.2016 entro il luglio 2016;

CHE, tuttavia, la soc. ARVAL LEASE ITALIA spa, con PEC del 20.06.2016, ha rappresentato che "fino a che tutte le fatture insolite non risulteranno pagate non potremo procedere con lo sblocco dell'ordinativo" ... "si evidenzia che il lotto 1 è in via di esaurimento, dunque, qualora non dovessimo ricevere i pagamenti a stretto giro non possiamo garantire che l'ordine potrà essere evaso";

CHE alla suddetta PEC è stato altresì allegato un prospetto di pagamento riferito, anche, a fatture emesse nel mese di giugno non ancora scadute;

CHE pertanto, sentito il Capo di Gabinetto e l'Avvocatura Municipale, con P.E.C. del 29.06.2016 è stato richiesto all'ARVAL LEASE ITALIA spa, di procedere, entro 3 giorni dalla ricezione, allo sblocco dell'ordinativo e alla proroga dell'appalto in scadenza nelle more della consegna della nuova fornitura paventando, in caso di mancato riscontro o di riscontro negativo, la revoca dell'ordinativo Consip;

RILEVATO che l'Arval Service Lease Italia s.p.a., con propria comunicazione, trasmessa via PEC in data 4/07/2016, ha ribadito di non poter procedere allo sblocco dell'ordinativo Consip fino a che tutte le fatture insolite non risulteranno pagate nonostante siano pervenuti alcuni pagamenti ed ha aggiunto di non poter garantire l'evasione dell'ordine atteso che il Lotto 1 è in via di esaurimento;

TENUTO CONTO della necessità di dover garantire la mobilità degli uffici e degli organi istituzionali, si rende necessario procedere alla revoca della suddetta determinazione n.3 dell'11.04.2016 e contestualmente aderire alla convenzione Consip "autoveicoli in noleggio 11/lotto 4, per il noleggio a lungo termine (36 mesi) di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. e dell'art.58 legge 23.12.2000 n.388, stipulata con la soc. ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l. Cig.60664500E9;

CHE la fornitura da richiedersi è per una durata di 36 mesi e con un limite di Km pari a 60.000, per le seguenti alle autovetture o similari:

2

4

modello	Canone unitario	Canone veicolo sostituito	Canone copertura assicurativa RCA senza franchigia	Canone copertura assicurativa Kasco, incendio, furto tot. o parz. senza franchigia	Iva 22%	Totale canone	Numero autovetture	Canone mensile totale
FIAT PANDA 1.2 69 CV Easypower E6 Easy	193,04	8,00	15,00	30,00	54,13	300,17	10	3.001,70
OPEL Meriva Elective 1,4 120CV Turbo MT5 GPL-Tech	273,38	8,00	20,00	35,00	74,00	410,38	3	1231,14
Totale mensile								4232,84

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell'art. 1 - comma 450 - della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall'art. 7 comma 2 legge n. 94 del 2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, si deve far ricorso, per l'acquisizione del servizio di che trattasi, al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207;

CHE, pertanto si prevedono, per gli anni 2016/2019 i seguenti costi comprensivi di Iva al 22% :

anno	canone mensile	num auto	mesi	tot	oneri amm.vi 5%	una tantum consegna	una tantum ritiro	Spese finali 25% canone annuo	TOTALE APPALTO
2016	€ 300,17	10	1	€ 3.001,17	€ 150,09	€ 1220,00	€ 0,00		
2016	€ 410,38	3	1	€ 1.231,14	€ 61,56	€ 366,00	€ 0,00		
2017	€ 300,17	10	12	€ 36.020,40	€ 1.801,02	0	€ 0,00		
2017	€ 410,38	3	12	€ 14.773,68	€ 738,68	0	€ 0,00		
2018	€ 300,17	10	12	€ 36.020,40	€ 1.801,02	0	€ 0,00		
2018	€ 410,38	3	12	€ 14.773,68	€ 738,68	0	€ 0,00		
2019	€ 300,17	10	11	€ 33.018,70	€ 1.650,94	0	€ 1.220,00	€ 9.005,10	
2019	€ 410,38	3	11	€ 13.542,54	€ 677,13	0	€ 366,00	€ 3.737,74	
				€ 152.382,24	€ 7.619,11	€ 1.586,00	€ 1.586,00	€ 12.742,84	€ 175.916,19

2

5

dove, per oneri amministrativi, si intendono spese per notifica verbali, variazioni canoni, oneri straordinari e modifiche delle leggi fiscali, mentre per spese finali si intendono eventuali danni ai veicoli, superamento dei chilometri di percorrenza (Km 60.000) previsti ( artt.1.7, 9.10, 2.12 e 2.13) del capitolato tecnico allegato alla convenzione Consip;

CHE stabilendo la convenzione Consip la consegna delle autovetture entro 150 gg dalla data dell'ordinativo, occorre prevedere la preassegnazione di almeno 7 autovetture per un periodo di tre mesi con un costo aggiuntivo, per ciascun autovettura, di €.700,00 oltre Iva mensile con un impegno di spesa aggiuntivo di €.17.934,00;

CHE, pertanto, in considerazione di tale ulteriore spesa, il costo complessivo dell'appalto in parola ammonta ad €.193.850,19 compreso IVA, da ripartire nelle diverse annualità nel modo di seguito indicato:

<b>anno 2016</b>	<b>€. 23.964,48</b>
<b>anno 2017</b>	<b>€. 53.333,78</b>
<b>anno 2018</b>	<b>€. 53.333,78</b>
<b>anno 2019</b>	<b>€. 63.218,14</b>
<b>totale</b>	<b>€.193.850,19</b>

VISTA la deliberazione n.45 del 6.08.20125 con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015 e di previsione 2015/2017;

ATTESTATO che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e art. 17, comma 2, lett. a) del "Regolamento sul Sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli nonché in osservanza dell'art. 6 bis della legge 241/90, come modificata dalla legge 190 del 6 novembre 2012 recante disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A;

CHE l'istruttoria, necessaria ai fini della sua adozione, è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;

CHE non è stata rilevata, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n° 254 del 24 aprile 2014, la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente provvedimento.

Per le motivazioni tutte esposte in narrativa

## **D E T E R M I N A**

1) Revocare la determinazione n.3 del 11.04.2016 avente ad oggetto: Adesione alla convenzione Consip per il servizio di noleggio a lungo termine (36 mesi) di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. e dell'art.58



legge 23.12.2000 n.388 "autoveicoli in noleggio 11/lotto 1, stipulata con la soc. Arval Service Lease Italia s.p.a. – Cig.606620029A.

2) Aderire, contestualmente, alla convenzione Consip per il servizio di noleggio a lungo termine (36 mesi) di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. e dell'art.58 legge 23.12.2000 n.388 "autoveicoli in noleggio 11/lotto 4, stipulata con la soc. ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l. Cig.60664500E9

3) Affidare alla soc. soc. ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l. , con sede legale in Roma , via Alexandre Gustave Eiffel 15 iscritta nel registro delle imprese di Roma al n.07978810583 - P.IVA 01924961004, quale aggiudicataria della predetta convenzione, la fornitura del servizio di noleggio a lungo termine (36 mesi) senza conducente, di n.10 FIAT NUOVA PANDA 1.2 69 CV GPL EASYPOWER e n.3 OPEL MERIVA Elective 1.4 120CV Turbo MT5 GPL-Tech, preassegnazione di n.7 autovetture, per una spesa complessiva di €.133.803,44 oltre Iva al 22%, e/o, come previsto dal paragrafo 2.8 del capitolato tecnico di gara, da un similare modello con caratteristiche anche superiori a quelle richieste.

4) Richiamare espressamente per quanto riguarda le modalità di espletamento del servizio le prescrizioni contenute nella convenzione Consip spa "Autoveicoli in noleggio 11/lotto 4 attivata in data 29.12.2015.

5) Assumere l' impegno di spesa per la copertura finanziaria dei canoni, della preassegnazione di n.7 autovetture, delle spese amministrative, di eventuali oneri straordinari per un importo complessivo di €. 193.850,19 compreso IVA, nel modo di seguito indicato:

Piano dei conti Finanziario 1.3.2.7.2.

Bilancio 2016:

€ 14.703,80 sull'intervento 1010104 capitolo 2501 (1-1-1-9)

€ 9.260,68 sull'intervento 1010804 capitolo 2504 (1-1-1-9)

riservandosi successivamente all'approvazione del bilancio di previsione triennale 2016/2018 l'assunzione del vincolo sulle annualità 2017/2018 come di seguito riportato:

Bilancio 2017:

€ 20.052,14 sull'intervento 1010104 capitolo 2501 (1-1-1-9)

€ 33.281,64 sull'intervento 1010804 capitolo 2504 (1-1-1-9)

Bilancio 2018:

€ 20.052,14 sull'intervento 1010104 capitolo 2501 (1-1-1-9)

€ 33.281,64 sull'intervento 1010804 capitolo 2504 (1-1-1-9)

e di assumere vincolo giuridico sull'annualità 2019 ai sensi dell'art.183 comma sei lett.B del D.Lgs 267/2000 per l'importo di €. 63.218,14 come di seguito riportato:

€ 23.116,41 sull'intervento 1010104 capitolo 2501 (1-1-1-9)

€ 40.101,73 sull'intervento 1010804 capitolo 2504 (1-1-1-9)

5) Dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art.183 c.8 del D.Lgs 267/2000.

Il Dirigente del Servizio  
*dott. Antonio Carpenito*

ALL. 30  
Pag. 9

7

GABINETTO DEL SINDACO

009. 9056/16

DETERMINA N. 08 DEL 12.07.2016

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi: CCA 5519.020000

01.01.1.03 - 1.11.1.03 E F. 2016 - CAP. 2501 - 2504 -  
(IMP. 3268 - 3268) - (quondamto ALLA COPERTURA  
RIVOLTA DI CANTIERO AL PUNTO 2 DELLA FASE 7E  
(IMP. 2699 - 2000) R.C. 01 - 16 per  
(Marelli 208 - 210 / 2017 / 2018)

Data \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE


DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE  
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA N. 08 DEL 12.07.2016

Reg. ell'inst. gen. el N° 871 del 14/7/2016

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs n. 267/2000, il 15-7-16

p. IL SEGRETARIO GENERALE



8

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE**  
**INTEGRANTE DALLA**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**N. 871.....DEL 14-7-2016**





**acquistinretepa.it**  
 Il Punto degli acquisti della Pubblica Amministrazione

9

**ANTONIO CARPENITO**  
 Punto istruttore - COMUNE DI NAPOLI

[cambia ufficio](#) [esci](#)

Consulta l'Area personale, guarda il catalogo, effettua i tuoi ordini.  
**TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI!**



cerca  dove [Sezioni informative e catalogo](#) [avvia](#)

**PROGRAMMA** | **AREA PERSONALE**

[Che cosa vuoi acquistare?](#) | [Che strumento vuoi usare?](#) | **CRUSCOTTO**

[Scarica elenco prodotti](#)

**Gestione Ordine**



Prima di completare l'ordine, consulta le eventuali condizioni di vendita disponibili nel dettaglio dell'articolo.

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori.

[Vai al riepilogo ordine](#)

ORDINE N. 3055721

* Descrizione Ordine:	Fornitore:
Stato: <b>Bozza</b>	Ente:
	<b>ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.</b>
	<b>COMUNE DI NAPOLI</b>

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA	Elimina
D3_36_60000	Opel Meriva Elective 1.4 120 CV Turbo MT5 GPL-Tech	Veicolo 3,00 Noleggio [mesi] 36,00	273,38	29.525,04	22,00	
Opzione	Optional tecnici della vettura	Euro (€) Noleggio [mesi] 36,00	1,00		22,00	
Opzione	Autoveicolo sostitutivo di livello base	Servizio Noleggio [mesi] 36,00	8,00	864,00	22,00	
Opzione	Autoveicolo sostitutivo di livello B	Servizio Noleggio [mesi] 36,00	25,00		22,00	
Opzione	Autoveicolo sostitutivo di livello A	Servizio Noleggio [mesi] 36,00	45,00		22,00	
Opzione	Copertura assicurativa RCA senza franchigia	Servizio Noleggio [mesi] 36,00	20,00	2.160,00	22,00	

Opzione	<u>Kasko, incendio, furto totale o parziale senza franchigia</u>	Noleggio [mesi]	36,00 ▼	35,00	3.780,00	22,00	
Opzione	<u>Servizio di rottamazione</u>	Servizio		200,00		22,00	
Opzione	<u>Consegna a domicilio</u>	Servizio	3,00	100,00	300,00	22,00	10
Opzione	<u>Riconsegna a domicilio</u>	Servizio	3,00	100,00	300,00	22,00	
Opzione	<u>Fuel card (costi di gestione della carta)</u>	Servizio		2,00		22,00	
		Noleggio [mesi]	36,00 ▼				
Opzione	<u>Preassegnazione piccola</u>	Servizio	7,00	700,00	14.700,00	22,00	
		Durata [mesi]	3				
Opzione	<u>Preassegnazione media</u>	Servizio		900,00		22,00	
		Durata [mesi]					
Opzione	<u>Black box livello base</u>	Servizio		6,63		22,00	
		Noleggio [mesi]	36,00 ▼				
Opzione	<u>Black box livello avanzato</u>	Servizio		8,01		22,00	
		Noleggio [mesi]	36,00 ▼				
Opzione	<u>Allestimenti speciali</u>	Euro (€)		1,00		22,00	
		Noleggio [mesi]	36,00 ▼				
D1_36_60000	<u>FIAT Panda 1.2 69 CV EasyPower E6 Easy</u>	Veicolo	10,00	193,04	69.494,40	22,00	
		Noleggio [mesi]	36,00 ▼				
Opzione	<u>Optional tecnici della vettura</u>	Euro (€)		1,00		22,00	
		Noleggio [mesi]	36,00 ▼				
Opzione	<u>Autoveicolo sostitutivo di livello base</u>	Servizio	10,00	8,00	2.880,00	22,00	
		Noleggio [mesi]	36,00 ▼				
Opzione	<u>Autoveicolo sostitutivo di livello B</u>	Servizio		20,00		22,00	
		Noleggio [mesi]	36,00 ▼				
Opzione	<u>Autoveicolo sostitutivo di livello A</u>	Servizio		30,00		22,00	
		Noleggio [mesi]	36,00 ▼				
Opzione	<u>Copertura assicurativa RCA senza franchigia</u>	Servizio	10,00	15,00	5.400,00	22,00	
		Noleggio [mesi]	36,00 ▼				
Opzione	<u>Copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale o parziale senza franchigia</u>	Servizio	10,00	30,00	10.800,00	22,00	
		Noleggio [mesi]	36,00 ▼				
Opzione	<u>Servizio di rottamazione</u>	Servizio		200,00		22,00	
Opzione	<u>Consegna a domicilio</u>	Servizio	10,00	100,00	1.000,00	22,00	
Opzione	<u>Riconsegna a domicilio</u>	Servizio	10,00	100,00	1.000,00	22,00	2 u
Opzione	<u>Fuel card (costi di gestione della carta)</u>	Servizio		2,00		22,00	
		Noleggio [mesi]	36,00 ▼				
Opzione	<u>Preassegnazione piccola</u>	Servizio		700,00		22,00	
		Durata [mesi]					
		Servizio					

Opzione	<u>Preassegnazione media</u>	Durata [mesi]		900.00	22,00
Opzione	<u>Black box livello base</u>	Servizio		6.71	22,00
		Noleggio [mesi]	36,00		
Opzione	<u>Black box livello avanzato</u>	Servizio		8.11	22,00
		Noleggio [mesi]	36,00		
Opzione	<u>Allestimenti speciali</u>	Euro (€)		1.00	22,00
		Noleggio [mesi]	36,00		

*M*

[Vai a inizio ordine](#)

**Altri elementi dell'ordine**

#	Nome	Descrizione	Istruzioni di compilazione	Valore
1	Gestione della flotta	Indicare se si desidera o meno installare dispositivi per la gestione della flotta. La scelta deve essere congruente con la selezione o meno di una Black Box nella lista degli articoli ordinabili sopra riportata	Con l'invio dell'ordinativo si recepisce il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n 370 del 4/10/2011 'Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro' e s.m.l.	Non si desidera installare dispositivi per la gestione della flotta

**RIEPILOGO ORDINE 3056721**

Totale Ordine (IVA Esclusa): **142.203,44**      Totale IVA: **31.284,76**      Totale Ordine (IVA inclusa): **173.488,20**

**AGGIORNA TOTALI**

Indirizzo di Consegna: **VIA CALATA OSPEDALETTO 1 - 80133 - NAPOLI -**

**MODIFICA**

Indirizzo di Fatturazione: **PIAZZA MUNICIPIO - 80100 - NAPOLI - (NA)**

**MODIFICA**

CUP:  \* CIG:   Per il presente Ordine non sussiste l'obbligo di richiesta del codice CIG

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:       Partita IVA Amministrazione:       Modalità Pagamento:

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; In nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

Note:

*3*

**Allegati**

Descrizione	Sfoglia	Allega	Documento	Elimina
-------------	---------	--------	-----------	---------

Nessun file selezionato

AGGIUNGE FLGA

INDIETRO SALVA IN BOZZA RICERCA ALTRI ARTICOLI ELIMINA INVIA ORDINE PG

MANUTENZIONE PORTALE ACCESSIBILITA' NOTE LEGALI



12

44



13

#### CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 2 CIG 6066356356

LOTTO 3 CIG 60664229CB

LOTTO 4 CIG 60664500E9

LOTTO 5 CIG 6066475589

#### TRA

*Consip S.p.A.*, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Arch. Marco Gasparri, giusti poteri allo stesso conferiti con procura n. 50672 del 22/10/2015 (nel seguito per brevità anche "*Consip S.p.A.*");

#### E

**ALD Automotive Italia S.r.L.**, sede legale in Roma, Via Alexandre Gustave Eiffel, 15, capitale sociale Euro 140.400.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 07978810583, P. IVA 01924961004, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Alexandre Gustave Eiffel, 15, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Andrea Badolati, giusta poteri allo stesso conferiti dal Verbale di Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2015 assunto mediante consultazione scritta (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*");

#### PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "*Ministero*"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione

5  
9



14

- sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";
  - c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
  - d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
  - e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
  - f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni  
Classificazione del documento: Consip Public  
Convenzione

5  
9



15

- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli, senza conducente, per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 5 Lotti e indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 24/12/2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-249 del 27/12/2014;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 2, 3, 4 e 5 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
- A. le cauzioni definitive rilasciate dalla Società Generale, Succursale di Milano e aventi:**
- n. 2487923/094 e importo di Euro 1.148.062,85= (unmilionequarantottomilasessantadue/85) per il lotto 2;
  - n. 2487923/096 e importo di Euro 1.034.348,64= (unmilioneventiquattromilatrecentoquarantotto/64) per il lotto 3;
  - n. 2487923/098 e importo di Euro 589.107,61= (cinquecentoottantanovemilacentosette/61) per il lotto 4;
  - n. 2487923/100 e importo di Euro 480.843,09= (quattrocentoottantamilaottocentoquarantatre/85) per il lotto 5;
- a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- B. le cauzioni rilasciate dalla Società Generale, Succursale di Milano ed aventi:**
- n. 2487923/095 e importo pari ad Euro 8.165,00= (ottomilacentosessantacinque/00) per il lotto 2;
  - n. 2487923/097 e importo pari ad Euro 6.260,00= (seimiladuecentosessanta/00) per il lotto 3;
  - n. 2487923/099 e importo pari ad Euro 2.355,00= (duemilatrecentocinquantacinque/00) per il lotto 4;
  - n. 2487923/101 e importo pari ad Euro 2.000,00= (duemila/00) per il lotto 5

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public  
Convenzione

2  
g



16

- a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
- C. le polizze assicurative per la responsabilità civile rilasciate dalla Generali Italia S.p.A. ed aventi n 350157593 per il lotto 2, 350157594 per il lotto 3, 350157595 per il lotto 4 e 350157596 per il lotto 5, stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

*Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

#### VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore).

### ARTICOLO 2

#### ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
  - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";

---

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni

Classificazione del documento: Consip Public  
Convenzione

18





17

- c) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
  - d) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E";
  - e) **Attivazione del servizio:** data di inizio di erogazione del servizio di noleggio;
  - f) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - g) **Lotto:** il criterio con il quale è suddiviso l'oggetto contrattuale ovvero le tipologie di autoveicoli con le quali si eseguirà il servizio di noleggio a lungo termine senza conducente, e precisamente Lotto 2 – Vetture intermedie, Lotto 3 – veicoli commerciali, Lotto 4 – veicoli a doppia alimentazione benzina/gpl e Lotto 5 – Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano;
  - h) **Quantitativo massimo della Convenzione:** il numero massimo di unità di veicoli previsti per il Lotto aggiudicato corrispondente a: 1.345 autoveicoli [Lotto 2]; 1.225 autoveicoli [Lotto 3]; 750 autoveicoli [Lotto 4]; 600 autoveicoli [Lotto 5];
  - i) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

### ARTICOLO 3

#### DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune

9  
4



18

modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

#### ARTICOLO 4

##### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti del servizio di noleggio a lungo termine degli autoveicoli senza conducente nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare il servizio di noleggio a lungo termine degli autoveicoli senza conducente, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del *quantitativo massimo* pari a 1.345 autoveicoli per il Lotto 2, 1.225 autoveicoli per il Lotto 3, 750 autoveicoli per il Lotto 4 e 600 autoveicoli per il Lotto 5.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. Detti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

10  
2



19

6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

## ARTICOLO 5

### DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 29/12/2015 per i lotti 3, 4 e 5 e dal 29/02/2016, ovvero a decorrere dalla diversa data che verrà comunicata da Consip S.p.A. al fornitore con un preavviso di almeno due giorni, per il lotto 2; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito.  
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una diversa durata in relazione alla specifica tipologia di contratto richiesta dalle singole Amministrazioni Contraenti, come meglio specificato al paragrafo 1.2 del Capitolato Tecnico, eventualmente prorogata secondo quanto stabilito al paragrafo 2.14 del Capitolato Tecnico.

## ARTICOLO 6

### OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE, CONSEGNA, VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, a rispettare anche quanto espressamente di seguito previsto.
2. I veicoli verranno consegnati nei Centri dedicati più vicini alla sede dell'Amministrazione Assegnataria con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge, con le garanzie indicate nel Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico.
5. Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico

11  
9



20

- alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
  7. Il Fornitore risponde del servizio di assistenza, per la personalizzazione e per la installazione dei componenti in sostituzione o addizionali, eseguito da organizzazioni proprie e/o terze.
  8. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## ARTICOLO 7

### SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare i seguenti servizi connessi:
  - a) consegna delle autovetture presso il Centro dedicato più vicino alla sede dell'Amministrazione Assegnataria, con eventuale preassegnazione obbligatoria di veicoli temporanei nei casi previsti dal capitolato (cfr. paragrafi 2.1 e 2.2 del Capitolato Tecnico);
  - b) manutenzione dei veicoli noleggiati (cfr. paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico),
  - c) sostituzione degli pneumatici (cfr. paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico);
  - d) riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico (cfr. paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico);
  - e) soccorso stradale (cfr. paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico);nonché, comunque, le ulteriori attività di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, e quelle necessarie per l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
2. Con riferimento alla gestione delle sanzioni amministrative, le modalità di comunicazione e di gestione di queste, ivi incluse le modalità di regresso e addebito, sono meglio stabilite nel paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore è altresì tenuto a prestare, laddove sia richiesto dall'Amministrazione Contraente, i seguenti servizi a pagamento come meglio definiti e regolamentati ai paragrafi 3 e 4 del Capitolato Tecnico:
  - Autoveicolo sostitutivo di livello base e avanzato
  - Copertura assicurativa senza franchigia
  - Preassegnazione facoltativa
  - Rottamazione
  - Consegna a domicilio
  - Inserimento apparecchiature e allestimenti aggiuntivi
  - Inserimento Optional

12  
8



21

- Dispositivi per la gestione della flotta nell'ambito del rapporto di lavoro
  - Fuel card.
4. Il Fornitore dovrà, inoltre, attivare entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, il servizio di "Ricezione chiamate" secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 2.9).
  5. Qualora offerta quale caratteristica migliorativa, il Fornitore dovrà attivare entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il Servizio di ottimizzazione dell'utilizzo della flotta secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr., paragrafo 2.10.6) o nell'Offerta Tecnica, se migliorative, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
  6. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato sub "D" al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
  7. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.  
In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
    - le Amministrazioni Contraenti;
    - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, tipologia contrattuale, servizi opzionali richiesti, ecc.;
    - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
    - Data di Consegna;
    - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
  8. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub "D".
  9. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna

13  
9



22

a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

10. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

## ARTICOLO 8

### LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, pena l'applicazione delle penali stabilite nella presente Convenzione.

## ARTICOLO 9

### CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.
2. Il canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) e, qualora richiesti, il canone dei servizi a pagamento di Autoveicolo sostitutivo e di Copertura assicurativa senza franchigia, saranno dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle Amministrazioni Contraenti e per tutta la durata del contratto di noleggio. I

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni  
Classificazione del documento: Consip Public  
Convenzione

14  
8



93

corrispettivi relativi al servizio di preassegnazione facoltativa (il cui importo è indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.5) saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente per il periodo relativo all'uso del veicolo; per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell'importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, fermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero. I corrispettivi relativi al servizio di rottamazione, nonché di consegna a domicilio, saranno corrisposti dall'Amministrazione Contraente ai prezzi unitari indicati nel Capitolato Tecnico rispettivamente ai paragrafi 3.6 e 3.7 e saranno fatturati dal Fornitore dopo l'espletamento del servizio. I corrispettivi relativi al servizio di Fuel card, saranno corrisposti dall'Amministrazione Contraente al prezzo indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4 e saranno fatturati dal Fornitore a consuntivo con cadenza mensile posticipata, secondo quanto indicato dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica.

3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n 0119146013EU, intestato al Fornitore presso Société Générale, Codice IBAN IT34Y03593016000119146013EU. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..  
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
6. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di

15  
9



24

pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle Società Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle Società Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo,

10  
y





25

liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.

10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
11. In deroga a quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 delle Condizioni Generali, i canoni di noleggio saranno soggetti ad adeguamenti, rivalutazioni e aumenti, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti e con le modalità previsti nell'Allegato B al Capitolato Tecnico. I corrispettivi non contemplati nell'Allegato B al Capitolato Tecnico sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,35%.  
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,35%.

## ARTICOLO 10

### COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni  
Classificazione del documento: Consip Public  
Convenzione

134



26

comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

## ARTICOLO 11

### PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, rispetto ai termini indicati al par. 2.1 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ del valore della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, nelle fattispecie indicate al par. 2.2 del Capitolato tecnico, rispetto alla seconda data di consegna dell'autoveicolo di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ del valore della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell'autoveicolo in preassegnazione obbligatoria o facoltativa riguardo ai termini rispettivamente previsti ai paragrafi 2.2 e 3.5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. In caso di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, ovvero ad eventi non controllabili dal Fornitore comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili, nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.8 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, alla Consip una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell'autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini stabiliti nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di sostituzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. In caso di inadempimento degli obblighi assunti in merito al servizio di elezione di domicilio, previsto nel paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico, offerto dal Fornitore su

18  
1



27

tutti i comuni del territorio nazionale, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente, una penale pari al 1% della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7. In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro dell'autoveicolo da rottamare rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Amministrazione Contraente, una penale pari allo 0,03% della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di mancata prestazione, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 1% della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell'inadempimento, oltre all'addebito delle spese sostenute dall'Amministrazione Contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. In caso di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, con riferimento:
  - a) alla trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 7 e all'Allegato "D" del Capitolato Tecnico,
  - b) all'attivazione del servizio di "Ricezione chiamate" nel termine di cui al precedente articolo 7, comma 4, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico;
  - c) all'attivazione del Servizio di ottimizzazione dell'utilizzo della flotta (*eventuale*) nel termine di cui al precedente articolo 7, comma 5, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica del Fornitore;il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a 1000,00 Euro (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, previsto al paragrafo 2.10 del Capitolato Tecnico, nell'adempimento dell'obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni previsto al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, nell'adempimento dell'obbligo di sostituzione dei punti vendita provvisti di accettori di Carta carburante convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

18



28

13. In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna o nella sostituzione della Fuel card rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 10,00 (dieci/00) per ciascun giorno e per ciascuna Fuel card cui si riferisce l'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di Ricezione chiamate, di cui al paragrafo 2.9 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
15. In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'erogazione del Servizio di ottimizzazione dell'utilizzo della flotta di cui al paragrafo 2.9.1 del Capitolato tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,03% del valore dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
17. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
  - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di

29



Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

3. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 17 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "G" e ai commi 2, 3, 6 e 8 del medesimo articolo 17, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## ARTICOLO 12

### CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato le cauzioni definitive rilasciate dalla Società Generale, Succursale di Milano e aventi n 2487923/094 per un importo di Euro 1.148.062,85=(unmilionecentoquarantottomilasessantadue/85) per il lotto 2, n 2487923/096 per un importo di Euro 1.034.348,64=(unmilionetrentaquattromilatrecentoquarantotto/64) per il lotto 3, n 2487923/098 per un importo di Euro 589.107,61= (cinquecentoottantanovemilacentosette/61) per il lotto 4 e n 2487923/100 per un importo di Euro 480.843,09=(quattrocentoottantamilaottocentoquarantatre/85) per il lotto 5, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.  
Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato



30

da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.

3. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
4. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato le cauzioni rilasciate dalla Società Generale, Succursale di Milano ed aventi n. 2487923/095 per un importo pari ad Euro 8.165,00= (ottomilacentosessantacinque/00) per il lotto 2, n. 2487923/097 e importo pari ad Euro 6.260,00= (seimiladuecentosessanta/00) per il lotto 3, n. 2487923/099 per un importo pari ad Euro 2.355,00= (duemilatrecentocinquantacinque/00) per il lotto 4 e n. 2487923/101 per un importo pari ad Euro 2.000,00= (duemila/00) per il lotto 5.
5. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

### ARTICOLO 13

#### RISOLUZIONE E RECESSO

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
  - a) le ipotesi in cui, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato l'inadempimento da parte del Fornitore all'obbligo di mantenere, per tutta la durata della predetta Convenzione, almeno un Centro di Servizio in ciascun Capoluogo di Provincia ed almeno 4 Centri di Servizio nelle Città di: Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari e, quindi, anche nel caso di ritardo da parte del Fornitore, protrattosi per un periodo di oltre 60 giorni rispetto al termine previsto, nella sostituzione dei Centri di Servizio, convenzionati in adempimento degli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico, che abbiano comunicato disdetta dal convenzionamento;
  - b) qualora, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato

22  
2

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni  
Classificazione del documento: Consip Public  
Convenzione



31

- l'inadempimento da parte del Fornitore all'obbligo di mantenere, per tutta la durata della predetta Convenzione i Centri di Servizio minimi richiesti indicati nel Capitolato tecnico (cfr. par. 2.10);
- c) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente agli obblighi assunti con la presentazione dell'Offerta Tecnica relativamente al servizio di ottimizzazione dell'utilizzo della flotta;
  - d) qualora gli autoveicoli dati in noleggio fossero diversi dai modelli indicati nelle Schede Tecniche dei veicoli offerti o comunque non fossero in possesso delle caratteristiche minime obbligatorie indicate nell'Allegato A del Capitolato Tecnico.
2. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, si conviene che le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli contratti di noleggio nei seguenti casi:
- a) mancata consegna dell'autoveicolo richiesto decorsi 30 (trenta) giorni dalla seconda data di consegna comunicata all'Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico;
  - b) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico, salvi i casi ivi previsti;
  - c) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di riparazione di carrozzeria previsti dal paragrafo 2.5. del Capitolato Tecnico;
  - e) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico relativamente al servizio di soccorso stradale.
3. Il singolo contratto di noleggio si intende, altresì, risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: (i) furto; (ii) danno grave dell'autoveicolo che ne renda antieconomica la riparazione per il Fornitore; (iii) qualora l'autoveicolo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza del conducente. In tali casi l'Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
5. L'Amministrazione contraente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 c.c.. Le amministrazioni contraenti dovranno restituire gli autoveicoli oggetto dei singoli ordinativi di fornitura e corrispondere al fornitore i canoni mensili residui di utilizzo fino al dodicesimo mese

23  
9



32

e un importo pari ad un quarto dei restanti canoni mensili dovuti dal tredicesimo mese di noleggio fino al completamento del periodo richiesto di noleggio. Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 del canone per i giorni effettivi di utilizzo.

Tali condizioni si applicano anche, in deroga all'art. 16, comma 3 delle condizioni generali; alle ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo interessanti le amministrazioni contraenti.

6. È comunque prevista la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di variare la tipologia contrattuale, aumentando ovvero diminuendo la durata e/o la percorrenza del contratto originario, previo conguaglio da effettuarsi in funzione della nuova tipologia contrattuale adottata e dei differenti canoni corrispondenti (cfr. par. 1.2 del Capitolato tecnico).

#### **ARTICOLO 14**

##### **SUBAPPALTO**

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 15**

##### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

#### **ARTICOLO 16**

##### **EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei prodotti/servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai prodotti/servizi stessi.
2. Nel caso in cui un modello offerto non sia più in commercio ovvero subisca un restyling ovvero in caso di eventi non imputabili al Fornitore (come previsti rispettivamente dai par. 2.8 e 2.2 del Capitolato tecnico), il Fornitore dovrà, in accordo a quanto previsto al par. 2.8 del Capitolato tecnico, necessariamente proporre un prodotto sostitutivo che abbia almeno:
  - le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico per il prodotto sostituito;
  - le caratteristiche tecniche migliorative offerte, in termini di costi energetici e equipaggiamenti aggiuntivi.

24  
S





33

Esclusivamente nel caso in cui, l'evoluzione tecnologica si renda necessaria per l'adeguamento degli obblighi all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, conformemente alla normativa vigente, sarà ammesso un aumento dei costi energetici in misura non superiore al 10% rispetto al veicolo sostituito (relativamente alla componente consumi di carburante).

Per i casi sopra indicati, qualora non esista in commercio un modello da offrire conforme alle caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico ed a tutte le caratteristiche migliorative offerte, il Fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente alla Consip S.p.A. e formulare la proposta di almeno due modelli aventi tutte le caratteristiche tecniche minime e migliorative offerte ad eccezione, per quanto riguarda queste ultime, di quelle non più disponibili sul prodotto offerto. Le suddette caratteristiche tecniche migliorative dovranno essere attestate attraverso una Dichiarazione della casa costruttrice dei veicoli, redatta in conformità al facsimile riportato nell'Allegato 2 al Capitolato tecnico, per i valori delle emissioni e dei consumi di carburante, e dalla Scheda tecnica del modello conforme al facsimile riportato nell'Allegato 5A al Capitolato tecnico, sottoscritta dal Fornitore medesimo. Il Fornitore dovrà, inoltre, produrre la comunicazione della casa costruttrice del veicolo non più disponibile ed il nuovo listino asseverato dalla casa costruttrice ai fini dell'eventuale revisione del canone mensile calcolata secondo le modalità previste nell'Allegato B al Capitolato tecnico. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica del nuovo modello offerto, il Fornitore sarà autorizzato dalla Consip S.p.A. ad effettuare la relativa sostituzione con il modello proposto valutato dalla Consip S.p.A..

3. Nella ipotesi in cui le verifiche di cui al precedente comma 2 abbiano esito negativo, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto, in tutto o in parte della presente Convenzione, ai sensi del precedente articolo 13 (Risoluzione).
4. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione per i suddetti casi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

#### **ARTICOLO 17**

#### **COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012**

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione

25  
1

---

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni  
Classificazione del documento: Consip Public  
Convenzione



3/4

dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6.

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di Luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

26

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di



35

- cui al surrichiamato Allegato "G".
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
  5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n IT40D0200805365000004887937 o sul conto corrente dedicato avente IBAN n IT3800306903240100000005558.
  6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione alla Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.
  7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti e in assenza della dichiarazione di cui al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.
  8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella

74  
4



36

misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l'amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta.

Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto a inviare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture incassate emesse nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
10. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

78  
9



37

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 potranno comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

## ARTICOLO 18

### CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce, in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 29/12/2015

CONSIP S.p.A.  
Arch. Marco Gasparri  
C.F.: GSPMRC66M09H501I  
Certificatore: Postecom CA3  
Validità: dal 08/05/2015 al 08/05/2018  
Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

IL FORNITORE  
Dott. Andrea Badolati  
C.F.: BDLNDR68C29H501L  
Certificatore: ArubaPEC S.p.A.  
Validità: dal 05/09/2014 al 05/09/2017  
Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

29



38

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore, Consegna, Verifiche di conformità); Articolo 7 (Servizi connessi); Articolo 8 (Livelli di servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 20 (Clausola finale)

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 29/12/2015

IL FORNITORE

Dott. Andrea Badolati

C.F.: BDLNDR68C29H501L

Certificatore: ArubaPEC

Validità: dal 05/09/2014 al 05/09/2017

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

20  
8